Comune di/Commune de

AOSTA

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

P E B A

Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche

Disposizioni di attuazione e coordinamento del PEBA

Settembre 2026

Studio Bottani
Servizi tecnici
Ingegneria e Architettura

Ing. Paolo Bottani
info@studiobottani.it
Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Tutti i contenuti sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla proprietà intellettuale.

Premessa e funzione delle Disposizioni di attuazione e coordinamento del PEBA

Il presente elaborato disciplina le modalità di attuazione, coordinamento, programmazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Aosta.

Le presenti disposizioni completano la Relazione tecnica e gli altri elaborati del Piano senza sostituirne i contenuti tecnico-progettuali. Esse definiscono, in particolare, come le risultanze del PEBA debbano essere considerate nell'attività ordinaria dell'Ente, nella programmazione dei lavori pubblici, nella progettazione, nella manutenzione, negli interventi di rigenerazione urbana e di mobilità, nonché negli interventi di soggetti terzi che incidano su immobili o spazi pubblici e sulle aree di proprietà privata assoggettate ad uso pubblico.

Il principio generale è che l'attuazione del PEBA non avviene esclusivamente mediante opere autonome e specificamente finanziate come interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche attraverso l'integrazione sistematica delle relative indicazioni in ogni intervento pubblico o privato che, nell'ambito delle competenze dell'Ente e dei titoli giuridici applicabili, costituisca occasione tecnicamente idonea per migliorare l'accessibilità, la sicurezza, l'orientamento e l'autonomia degli utenti.

Le disposizioni disciplinano inoltre il Quadro esigenziale annuale che costituisce Piano Operativo di Attuazione del PEBA destinato a tradurre le priorità tecniche e gli indirizzi dell'Amministrazione in interventi concretamente programmati, finanziati, coordinati e monitorabili.

Le presenti disposizioni sono coerenti con l'impostazione della Relazione tecnica, che qualifica il PEBA come strumento di programmazione permanente, da attuare progressivamente e da coordinare con l'attività dei diversi uffici comunali, con le opportunità di finanziamento e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente.

Il rilievo analitico dei percorsi pedonali effettuato nella prima fase ha interessato circa 28 chilometri della rete comunale, individuati in relazione alla funzione di collegamento tra i principali edifici e servizi pubblici e alla rilevanza degli assi considerati. Tale attività costituisce una prima fase conoscitiva e di approfondimento puntuale, finalizzata anche a definire e verificare il metodo di rilevazione, le principali tipologie di criticità, le possibili soluzioni e il relativo ordine di grandezza economico.

Indice

Art. 1 - Oggetto, finalità e natura delle disposizioni

Art. 2 - Elaborati del PEBA e loro funzione

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Principi generali di attuazione

Art. 5 - Coordinamento con la programmazione strategica e settoriale dell'Ente

Art. 6 - Verifica di coerenza PEBA nella programmazione e progettazione di attività dell'Ente

Art. 7 - Attuazione contestuale e coordinamento con altri interventi

Art. 8 - Manutenzioni, ripristini e interventi sul suolo pubblico

Art. 9 - Interventi di soggetti terzi, concessioni e opere di urbanizzazione

Art. 10 - Sistema delle priorità e matrice multicriteriale

Art. 11 – Quadro esigenziale annuale

Art. 12 - Quadro finanziario e modalità di imputazione degli interventi

Art. 13 - Progressiva estensione del perimetro del Piano

Art. 14 - Impedimenti tecnici, vincoli e soluzioni equivalenti

Art. 15 - Monitoraggio, indicatori e valutazione dei risultati

Art. 16 - Partecipazione, segnalazioni e trasparenza

Art. 17 - Aggiornamento del Piano e delle priorità

Allegato A - Scheda di verifica coerenza PEBA

Allegato B – Scheda intervento

Art. 1 - Oggetto, finalità e natura delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attuazione del PEBA del Comune di Aosta e ne regolano il coordinamento con la programmazione, la progettazione, l'esecuzione e il monitoraggio degli interventi che interessano edifici, infrastrutture, percorsi e spazi pubblici, nonché le aree di proprietà privata assoggettate ad uso pubblico.

2. Le disposizioni perseguono le seguenti finalità:

a. rendere il PEBA un riferimento permanente per l'attività dell'Amministrazione;

b. assicurare che ogni intervento sul patrimonio e sullo spazio urbano costituisca, ove tecnicamente e giuridicamente possibile, occasione di miglioramento dell'accessibilità;

c. garantire trasparenza nella definizione delle priorità;

d. favorire il coordinamento tra interventi specificamente PEBA e altri programmi di investimento;

e. rendere misurabili nel tempo i risultati conseguiti.

3. Il PEBA ha natura programmatoria e dinamica. La sua approvazione non esaurisce il processo di eliminazione delle barriere architettoniche, ma avvia un'attività continuativa di attuazione, monitoraggio, aggiornamento ed estensione progressiva del perimetro di analisi.

4. Le presenti disposizioni non sostituiscono le norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia di accessibilità, sicurezza, lavori pubblici, tutela dei beni culturali, viabilità, mobilità, urbanistica, patrimonio e finanza pubblica, ma ne organizzano l'applicazione nell'ambito delle competenze e della programmazione comunale.

Art. 2 - Elaborati del PEBA e loro funzione

1. Il PEBA è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica che definisce principi, metodologia, ambiti di analisi, criteri di programmazione e monitoraggio;

2) Schede degli edifici che costituisce il quadro conoscitivo di dettaglio delle criticità rilevate e delle possibili soluzioni relativamente all'ambito edilizio analizzato;

3) Schede dei parchi che costituisce il quadro conoscitivo di dettaglio delle criticità rilevate e delle possibili soluzioni relativamente ai parchi ed aree attrezzate analizzate;

4) Schede dei percorsi che costituisce il quadro conoscitivo di dettaglio delle criticità rilevate e delle possibili soluzioni relativamente all'ambito dei percorsi pedonali analizzati;

5) Tabelle dei costi che esprimono stime di carattere orientativo, da verificare nei successivi livelli progettuali;

6) Documento relativo al processo di redazione e alla partecipazione;

7) Prontuario tecnico e buone pratiche che costituisce riferimento operativo per le soluzioni progettuali;

8) Disposizioni di attuazione e coordinamento del PEBA, oggetto del presente documento.

9) Tavola generale del PEBA che individua in planimetria gli edifici, i percorsi e i parchi analizzati nella prima fase;

2. Il Quadro esigenziale annuale di cui all'articolo 11 costituisce lo strumento attuativo del Piano. Esso non modifica gli elaborati conoscitivi del PEBA, salvo che l'aggiornamento delle schede o delle priorità sia espressamente approvato secondo le presenti disposizioni.

3. In caso di aggiornamento di uno o più elaborati, deve essere assicurata la coerenza complessiva del sistema documentale del PEBA e la tracciabilità delle modifiche introdotte.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli edifici e alle parti di immobili di competenza comunale, agli spazi pubblici comunali: strade, percorsi pedonali, parchi e alle aree attrezzate.

2. I principi di accessibilità, progettazione universale, sicurezza, autonomia e continuità dei percorsi si applicano, quale indirizzo generale dell'Ente, anche agli ambiti comunali non ancora direttamente rilevati dal Piano.

3. L'applicazione del PEBA riguarda tutte le strutture dirigenziali comunali che, nell'ambito delle rispettive competenze, programmano, progettano, autorizzano, affidano, eseguono o gestiscono interventi sul patrimonio comunale, sulla viabilità e sugli spazi pubblici.

Art. 4 - Principi generali di attuazione

1. L'attuazione del PEBA è informata ai principi di gradualità, continuità, universal design, sicurezza, autonomia dell'utente, proporzionalità, efficacia, economicità, integrazione tra settori e massimizzazione dei benefici per la collettività.

2. È assunto quale criterio guida il principio di non perdere occasioni di intervento: ogni opera, manutenzione o trasformazione che interessi un ambito nel quale siano presenti criticità di accessibilità deve essere valutata anche in relazione alla possibilità di eliminare o ridurre tali criticità contestualmente all'intervento principale.

3. La realizzazione di un intervento PEBA non è subordinata alla presenza di uno specifico capitolo o finanziamento denominato PEBA, potendo essere attuata anche nell'ambito di

opere pubbliche, manutenzioni, programmi di rigenerazione urbana, interventi di mobilità, lavori sui sottoservizi, interventi scolastici, sportivi, culturali o sociali, opere di urbanizzazione, accordi o convenzioni e altri interventi pubblici o privati.

4. L'attuazione deve privilegiare, ove possibile, interventi capaci di produrre effetti di sistema e di garantire la continuità dell'accessibilità tra origine, percorso, accesso e destinazione, evitando la realizzazione di singole opere prive di effettiva connessione con il contesto.

Art. 5 - Coordinamento con la programmazione strategica e settoriale dell'Ente

1. Il PEBA è coordinato con il Documento Unico di Programmazione, con la programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti, con il bilancio di previsione e con gli strumenti comunali di pianificazione e programmazione che incidono sul patrimonio, sulla mobilità e sullo spazio pubblico.

2. In particolare, l'attuazione del PEBA deve essere verificata in rapporto agli strumenti e programmi relativi alla mobilità e al traffico, alla manutenzione stradale, alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione dei quartieri, all'edilizia scolastica, agli impianti sportivi, ai servizi sociali e culturali, ai parchi e al verde pubblico, nonché agli altri programmi che comportino interventi sul territorio comunale.

3. La graduatoria tecnica derivante dal PEBA costituisce il riferimento primario per valutare la rilevanza delle criticità. Le priorità strategiche dell'Amministrazione non sostituiscono tale valutazione, ma concorrono a determinare i tempi e le modalità di attuazione quando consentano di coordinare interventi, utilizzare finanziamenti disponibili, evitare duplicazioni di cantieri o conseguire economie di scala.

Art. 6 - Verifica di coerenza PEBA nella programmazione e progettazione di attività dell'Ente

1. In sede di programmazione e progettazione di tutte le attività dell'Ente che interessino direttamente o indirettamente edifici, infrastrutture, percorsi o spazi pubblici comunali, la struttura comunale competente verifica se l'ambito risulti censito dal PEBA o presenti criticità riconducibili alle finalità del Piano.

2. Qualora siano presenti criticità PEBA, il progettista e il responsabile competente valutano la possibilità di integrarne la soluzione nell'intervento programmato, tenendo conto della natura e dell'entità dell'opera, delle condizioni tecniche, dei vincoli presenti, del titolo giuridico relativo all'area e del rapporto tra benefici e costi.

3. Qualora l'intervento non ricada in un ambito già censito, deve comunque essere ve-

rificato che la progettazione non introduca nuove barriere e che, per quanto applicabile, risulti coerente con il Prontuario tecnico e con i principi del Piano.

4. La verifica PEBA può essere eseguita mediante la compilazione della tabella A e non costituisce un autonomo procedimento autorizzatorio interno, ma un adempimento integrato nella normale attività di programmazione e progettazione.

5. **Ogni struttura dirigenziale precisa negli atti di rispettiva competenza che interessano edifici o aree comunali, l'avvenuta verifica di coerenza con il PEBA, oppure ne motiva il parziale o totale discostamento.**

Art. 7 - Attuazione contestuale e coordinamento con altri interventi

1. In occasione della programmazione, progettazione e realizzazione di interventi riguardanti edifici, infrastrutture, percorsi e spazi pubblici, le strutture comunali competenti verificano la presenza, nell'ambito interessato, di criticità individuate dal PEBA e la possibilità di provvedere alla loro eliminazione o mitigazione nell'ambito dell'intervento programmato.

2. Qualora la risoluzione della criticità risulti tecnicamente compatibile con l'intervento e proporzionata rispetto alla natura e all'entità dello stesso, essa è integrata nella relativa progettazione.

3. L'eventuale mancata integrazione di criticità PEBA classificate ad elevata priorità è motivata nella documentazione progettuale, indicando, ove possibile, le ragioni tecniche, economiche, giuridiche o funzionali.

4. Il principio di attuazione contestuale si applica in particolare agli interventi di riqualificazione urbana, rifacimento di strade e marciapiedi, sistemazione degli attraversamenti, riqualificazione di piazze, parchi ed edifici pubblici, rinnovo di arredi e segnaletica, nonché agli interventi sui sottoservizi che comportino successivi ripristini delle superfici.

5. L'integrazione delle indicazioni del PEBA negli altri interventi costituisce modalità ordinaria di attuazione del Piano e non comporta la necessità che le relative opere siano oggetto di autonomi interventi o specifici finanziamenti PEBA.

Art. 8 - Manutenzioni, ripristini e interventi sul suolo pubblico

1. I programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere progressivamente coordinati con le criticità censite dal PEBA, con particolare attenzione agli interventi di modesta entità che possono produrre benefici immediati e diffusi.

2. Nei rifacimenti di pavimentazioni, marciapiedi, rampe, attraversamenti, cordoli, segnaletica, arredi e altri elementi dello spazio pubblico, gli uffici applicano, per quanto pertinente, le indicazioni del PEBA e del Prontuario tecnico.

3. Le autorizzazioni o i provvedimenti relativi a manomissioni del suolo pubblico possono richiamare schemi e prescrizioni del PEBA affinché i ripristini siano effettuati in modo coerente con gli standard di accessibilità e non riproducano criticità preesistenti.

4. Quando una manutenzione non consenta, per ragioni oggettive, la completa eliminazione della criticità, devono essere privilegiate soluzioni che non aggravino la situazione esistente e che risultino compatibili con un successivo intervento definitivo.

Art. 9 - Interventi di soggetti terzi, concessioni e opere di urbanizzazione

1. Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e dalla natura del rapporto, le indicazioni del PEBA sono considerate negli interventi realizzati da soggetti terzi che interessino immobili comunali, spazi pubblici, aree private assoggettate ad uso pubblico o altri ambiti di pubblico interesse.

2. Nei bandi e negli atti relativi alla concessione o gestione di immobili e spazi comunali possono essere richiamate le schede PEBA e individuati specifici interventi di miglioramento dell'accessibilità da realizzare nell'ambito del rapporto concessorio o gestionale, purché pertinenti e proporzionati.

3. Nei lavori e servizi affidati dall'Ente possono essere inseriti, ove pertinenti, standard qualitativi e prestazioni coerenti con il PEBA e con il Prontuario tecnico.

4. Per gli interventi di urbanizzazione realizzati da privati che interessino la sfera pubblica, aree destinate ad uso pubblico o ambiti di pubblico interesse, gli uffici competenti verificano, secondo la normativa, gli strumenti urbanistici e gli atti convenzionali vigenti, l'integrazione delle indicazioni del PEBA nella progettazione e nelle successive modalità di manutenzione.

5. Le presenti disposizioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli consentiti dalle norme e dagli atti che regolano il singolo intervento, ma costituiscono indirizzo per la definizione delle prescrizioni tecnicamente e giuridicamente applicabili.

Art. 10 - Sistema delle priorità e matrice multicriteriale

1. Per ciascun intervento previsto nell'ambito del Quadro esigenziale annuale di cui all'art. 11, sono valutati almeno i criteri di cui al cap. 8 della Relazione del PEBA riassunti nell'Allegato B alla presente.

2. Il cronoprogramma del Quadro esigenziale annuale può anche tenere conto delle opportunità di coordinamento, delle risorse disponibili, della maturità progettuale, dei presupposti giuridici e delle situazioni sopravvenute nei limiti e secondo le motivazioni previste dalle presenti disposizioni.

3. Le criticità relative ad ambiti non ancora direttamente rilevati dal PEBA, una volta acquisite e sottoposte alla verifica tecnica necessaria, sono valutate mediante la medesima matrice multicriteriale applicata alle criticità già censite. La mancata inclusione dell'ambito nella prima fase di rilievo non costituisce elemento di penalizzazione nella definizione delle priorità.

Art. 11 – Quadro esigenziale annuale

1. L'attuazione del PEBA avviene attraverso le previsioni triennali contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) nelle sue due sezioni strategica e operativa. Il Quadro esigenziale annuale ne costituisce lo sviluppo operativo annuale.

2. Il "Quadro esigenziale annuale" costituisce il Piano Operativo di Attuazione dello strumento e, per le opere pubbliche, il documento di cui all'art. 1 Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

3. Il Quadro esigenziale annuale opera nel rispetto degli indirizzi del PEBA, del Documento Unico di Programmazione, del bilancio di previsione, della programmazione dei lavori pubblici e degli altri strumenti di programmazione dell'Ente. Esso non sostituisce gli atti di programmazione, autorizzazione o finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. Il quadro esigenziale annuale contiene:

a) interventi autonomi specificamente finalizzati all'eliminazione di barriere previsti dal PEBA che si intende avviare nell'annualità di riferimento;

b) interventi specificamente finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione di barriere, anche localizzati in ambiti non direttamente rilevati nella prima fase del PEBA, derivanti da segnalazioni o da altre attività conoscitive dell'Ente, che, previa verifica tecnica e valutazione mediante la matrice multicriteriale, si intendono avviare nell'annualità di riferimento.

4-bis. Nella formazione del Quadro esigenziale annuale, gli interventi riferiti alle criticità già censite e quelli relativi ad ambiti non ancora direttamente rilevati sono comparati sulla base dei medesimi criteri. L'inserimento nel Quadro dipende dalla rilevanza della criticità, dai benefici attesi, dall'urgenza, dalla strategicità del luogo, dalle risorse disponibili e dalle opportunità di coordinamento con altri interventi.

5. Per ciascun intervento il Quadro esigenziale annuale contiene la "scheda intervento" di cui all'Allegato B;

6. Gli interventi da individuare nel Quadro esigenziale annuale vengono individuati dall'Amministrazione di anno in anno e sulla base delle condizioni specifiche in atto; la matrice multicriterio di ogni intervento riassume le motivazioni che hanno portato all'individuazione dell'intervento.

7. Per la prima applicazione, l'anno 2027 costituisce fase operativa di prima attuazione, dedicata agli interventi a rapida realizzazione, alle manutenzioni, all'integrazione delle criticità PEBA nei cantieri già programmati.

Art. 12 - Quadro finanziario e modalità di imputazione degli interventi

1. Il quadro economico del PEBA ha carattere programmatorio e orientativo e deve essere progressivamente affinato nei successivi livelli progettuali.

2. Gli interventi possono essere finanziati mediante: risorse comunali specificamente destinate al PEBA; finanziamenti regionali, statali o europei; risorse già previste per lavori pubblici, manutenzioni, mobilità, rigenerazione urbana o altri programmi; risorse derivanti da accordi, convenzioni o interventi di soggetti terzi nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 13 - Progressiva estensione del perimetro del Piano

1. Il perimetro iniziale del PEBA rappresenta la prima fase di un processo progressivo di conoscenza e miglioramento dell'accessibilità dell'intero territorio comunale.

2. L'Amministrazione mantiene un quadro ricognitivo unitario articolato almeno in: ambiti direttamente rilevati; ambiti già adeguati o interessati da interventi programmati; ambiti non ancora direttamente rilevati; nuove criticità segnalate successivamente all'approvazione del Piano; aree private ad uso pubblico rilevanti per la continuità della rete accessibile.

3. In sede di monitoraggio e aggiornamento, sono individuati gli ulteriori edifici, percorsi e spazi da sottoporre a rilevazione, utilizzando criteri coerenti con la metodologia del Piano.

4. L'estensione progressiva privilegia la continuità degli itinerari e le relazioni tra quartieri, edifici pubblici, scuole, servizi sociali e sanitari, strutture culturali e sportive, parcheggi, fermate del trasporto pubblico e altri poli di interesse collettivo.

5. Gli ambiti non compresi nella prima rilevazione non sono esclusi dalle finalità del PEBA e possono essere oggetto di intervento ogni qualvolta emerga una criticità rilevante o un'opportunità di coordinamento.

6. Il rilievo puntuale dei percorsi compresi nella prima fase del PEBA costituisce il primo livello di approfondimento del sistema comunale dell'accessibilità. Esso non rappresenta un censimento esaustivo dell'intera rete stradale e pedonale e non limita l'applicazione dei principi, dei criteri e degli indirizzi del Piano agli ambiti direttamente rilevati.

7. Le criticità riguardanti percorsi e spazi non direttamente rilevati possono emergere attraverso segnalazioni, attività manutentive, progettazioni, sopralluoghi eseguiti nell'ambito dell'ordinaria attività degli uffici o altre fonti conoscitive. Tali criticità sono progressiva-

mente registrate e, quando rilevanti ai fini della programmazione, sottoposte alla verifica tecnica necessaria per la loro valutazione secondo i criteri di priorità del PEBA.

Art. 14 - Impedimenti tecnici, vincoli e soluzioni equivalenti

1. L'attuazione del PEBA deve tenere conto delle caratteristiche del patrimonio esistente, dei vincoli di tutela, delle condizioni geometriche, strutturali e impiantistiche, della sicurezza, delle interferenze, del regime proprietario e delle esigenze connesse alla funzionalità dei luoghi.

2. Qualora una soluzione indicata nel Piano o nel Prontuario non sia tecnicamente realizzabile, risulti sproporzionata rispetto all'intervento o confligga con altri vincoli inderogabili, il progettista individua, ove possibile, una soluzione alternativa o equivalente capace di conseguire il massimo livello ragionevolmente ottenibile di accessibilità, sicurezza e autonomia.

3. Le ragioni dell'impossibilità e la soluzione alternativa adottata sono motivate nella documentazione progettuale.

4. L'esistenza di impedimenti rispetto a una specifica soluzione non giustifica la rinuncia preventiva alla valutazione di alternative tecnicamente praticabili.

Art. 15 - Monitoraggio, indicatori e valutazione dei risultati

1. Il monitoraggio verifica non soltanto l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, ma anche gli effetti prodotti sul livello di accessibilità della città attraverso le seguenti attività:

 a. verifica da parte degli uffici competenti circa l'adeguatezza finale dell'intervento, eventualmente riferendosi alla matrice multi criterio;
 b. verifica circa l'esistenza di ulteriori segnalazioni da parte di cittadini / Associazioni;
 c. riepilogo, da parte di tutti gli uffici coinvolti, delle attività svolte nell'ambito del Rendiconto annuale.

2. Il monitoraggio è effettuato almeno annualmente e i risultati sono utilizzati per aggiornare priorità, Quadro esigenziale annuale e perimetro del Piano.

Art. 16 - Partecipazione, segnalazioni e trasparenza

1. Le segnalazioni della cittadinanza, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e degli altri portatori di interesse costituiscono elemento conoscitivo e concorrono alla valutazione delle priorità secondo la matrice multicriteriale.

2. Le segnalazioni sono sottoposte a verifica tecnica e possono determinare l'aggiorna-

mento delle previsioni schede, l'inserimento di nuove criticità o la proposta di estensione del perimetro del Piano.

3. Le associazioni e gli utenti possono essere coinvolti, in particolare, nella verifica dell'effettiva fruibilità delle soluzioni realizzate e nella valutazione post-intervento.

4. Le segnalazioni relative ad ambiti non direttamente rilevati sono raccolte in un quadro ricognitivo unitario. La loro acquisizione non comporta l'automatico inserimento nel Quadro esigenziale annuale né l'obbligo di immediata progettazione, ma ne assicura la considerazione nella progressiva valutazione delle priorità. Le segnalazioni che riguardano il medesimo percorso o criticità tra loro collegate possono essere aggregate e valutate unitariamente, al fine di privilegiare interventi capaci di garantire continuità e benefici di sistema.

Art. 17 - Aggiornamento del Piano e delle priorità

1. Il PEBA è aggiornato in relazione agli interventi realizzati, alle nuove esigenze, alle modifiche normative, all'evoluzione delle condizioni del patrimonio, alle segnalazioni e alle opportunità di finanziamento.

ALLEGATO A - Scheda di verifica coerenza PEBA

La scheda può essere incorporata nella relazione progettuale o negli atti di programmazione, senza necessità di costituire un autonomo procedimento.

Voce	Compilazione
Intervento / opera / servizio	
Ubicazione / ambito	
Struttura comunale competente	
Responsabile / progettista	
L'ambito è censito dal PEBA?	Sì / No
Scheda/e PEBA interessata/e	
Criticità rilevate	
Livello di priorità tecnica	Alta / Media / Bassa / Da definire
La progettazione elimina o riduce la criticità?	Sì / Parzialmente / No
Motivazione in caso di mancata integrazione	
Costo o quota PEBA stimata	
Indicatore di risultato	

ALLEGATO B – Scheda intervento

AMBITO XXX		
Numerazione intervento	**XX [NUMERO PROGRESSIVO] / XXXX [ANNUALITA']**	
Descrizione intervento		
Codice e scheda PEBA di riferimento (se esiste)		
Ubicazione		
Struttura comunale responsabile		
Costo stimato		
Fonte finanziaria		
Cronoprogramma		
MATRICE MULTICRITERIO (vedi capitolo 8 della Relazione PEBA) La matrice costituisce lo strumento tecnico di supporto alla definizione delle priorità e garantisce trasparenza e continuità delle valutazioni.		
Criterio	**Descrizione sintetica**	**Criticità [Elevata / Media / Bassa]**
A. Livello di accessibilità attuale del luogo	Valuta quanto la criticità rilevata incida sulla fruibilità del luogo: se la impedisce del tutto o la limita in modo più o meno significativo.	
B. Apertura al pubblico, strategicità e livello di frequentazione	Valuta - il numero e la tipologia di utenti potenzialmente interessati, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità permanenti o temporanee; - la funzione pubblica del luogo; - la frequenza d'uso e la presenza di servizi essenziali; - il ruolo che il luogo svolge nel sistema urbano complessivo.	
C. Continuità della catena dell'accessibilità	Valuta favorevolmente interventi che rendono continuo un itinerario o consentono l'effettiva fruizione di più destinazioni.	
D. Priorità tecnico - sociale	Valuta: - gravità della limitazione per sicurezza, autonomia e dignità; - essenzialità del servizio e presenza di utenti in condizioni di particolare vulnerabilità; - beneficio per diverse forme di disabilità, comprese quelle sensoriali e cognitive; - equità territoriale e presenza di aree meno servite.	
E. Condizioni di urgenza e criticità particolari	Valuta: - le situazioni che comportano un pericolo immediato; - l'impossibilità di accesso a un servizio pubblico essenziale; - gli interventi necessari per assicurare condizioni minime di evacuazione e gestione dell'emergenza; - le condizioni di esclusione grave che non possano essere risolte, nel frattempo, mediante misure organizzative equivalenti	

F. Rapporto costi / benefici	Valuta beneficio atteso, costo, manutenzione e possibilità di conseguire economie di scala.	
G. Segnalazioni	Valuta evidenze emerse da associazioni, questionari, segnalazioni e verifiche dirette, durante la fase di redazione del PEBA o pervenute successivamente.	
H. Coordinamento con opere già programmate o finanziate	Valuta la possibilità di eliminare la criticità contestualmente ad altri lavori, riducendo costi e duplicazioni.	
Sintesi motivazione inserimento		